

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 219/2010**

***GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ - NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULL’ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ - CONCESSIONE LICENZE CONTINUATIVE ALL’INTERNATO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA – FRUIZIONE DI UN PROGRAMMA DI RISOCIALIZZAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI AI DETENUTI ED INTERNATI PER DELITTI DOLOSI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN TEMA DI RILEVANZA DELL’OPZIONE INTERPRETATIVA ATTRIBUITA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE, CHE SOTTENDE UNA RICHIESTA DI AVALLO DELLA INTERPRETAZIONE PREFERITA DAL GIUDICE ‘A QUO’ - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.***

**Norme impugnate:**

Art. 53, 2° co., l. 26.07.1975, n. 354

**Parametri costituzionali:**

Art. 3 Cost.

Art. 32 Cost.

- (1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 53, 2° co., l. 26.07.1975, n. 354, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione., traducendosi, peraltro, in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione che il giudice *a quo* dimostra di condividere, con palese distorsione dell’incidente di costituzionalità.

\*\*\*\*\*

Con ordinanza 219/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, 2° co., l. 26.07.1975, n. 354 (“norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Modena in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Con quattro ordinanze di analogo tenore, il Magistrato di sorveglianza di Modena ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, 2° co., l. 26.07.1975, n. 354 (“norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo l’interpretazione

adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all'internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione. Rilevata la parziale identità dei parametri evocati e la coincidenza delle argomentazioni poste a fondamento delle censure, la Corte costituzionale ha disposto la riunione delle questioni.

Il giudice rimettente ritiene che il dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata derivi dall'interpretazione offerta dalla Procura generale della Corte di cassazione, sul rilievo che tale interpretazione non potrebbe essere considerata alla stregua di un "*semplice parere od opinione di parte*", poiché nel sistema penitenziario le posizioni assunte dall'organo inquirente possono risultare vincolanti, come accade per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, che risulta vietata nei casi in cui il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Senza entrare nel merito di tale soluzione interpretativa e a prescindere da qualsiasi altra considerazione, la Corte si è limitata a rilevare come, nel caso di specie, il giudice *a quo* non abbia fornito alcuna indicazione sulla rilevanza dell'opzione interpretativa attribuita alla Procura generale della Corte di cassazione in riferimento ai procedimenti *a quibus*, né abbia attribuito alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente. Risulta agevole, quindi, constatare come la questione di legittimità proposta sia manifestamente inammissibile, giacché si risolve in un improprio tentativo di ottenere dalla giurisprudenza costituzionale l'avallo della (diversa) interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità<sup>1</sup>.

**Daria Perrone**

---

<sup>1</sup> Sul punto, *ex plurimis*, C. cost. ord. n. 150/2009, in *Giur. costit.*, 2009, 106; C. cost. ord. n. 161/2007, in *Giur. costit.*, 2007, 1509, secondo la quale "*l'incidente di incostituzionalità non è suscettibile di essere utilizzato in modo improprio o distorto al fine di avallare la legittimità di tesi giuridiche sull'interpretazione delle disposizioni oggetto di censura da parte del giudice a quo*", ed ancora C. cost. ord. n. 114/2006, in *Giur. costit.*, 2006, 1092.